



	<b>Capitolato d'oneri</b>
--	---------------------------

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E VERIFICA DEL PATRIMONIO GEOLOGICO ESISTENTE, CON INDIVIDUAZIONE DEI GEOSITI E DELLE EMERGENZE, AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALLA L.R.33/2009 – AZIONE 4.4.1 – LINEA 4.4 –ASSE IV - P.O. FESR 2007-2013.**

**CIG : 1755073C0B – CUP B39E11000350004**



## Art. 1 Finalità

Il bando fa riferimento al Programma Pluriennale di Asse - Asse IV - Linea 4.4 del PO. FESR 2007 -2013.

Il bando si riferisce, inoltre, all'azione 4.4.1 e , in particolare **alla tipologia di intervento : "Ricognizione e verifica del patrimonio geologico esistente, con individuazione dei geositi e delle emergenze geologiche, al fine di dare attuazione alla L.R. 33/2009".**

L'obiettivo è dare piena attuazione alla Legge Regionale della Puglia n.33/2009 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", attraverso l'avvio del Catasto Regionale dei geositi, previsto dall'art. 3 della stessa legge, che costituirà la base conoscitiva per poter garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico della Regione Puglia.

In particolare:

- a) avviare una prima ricognizione del patrimonio geologico, con l'obiettivo di garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione della geodiversità regionale.
- b) individuare e schedare i geositi, così come definiti dalla normativa regionale citata;
- c) organizzare e rendere disponibili le informazioni raccolte attraverso la realizzazione del catasto regionale dei geositi, elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale, contenente tutti gli elementi descrittivi e le ipotesi di tutela delle emergenze geologiche, che rappresentino la base di conoscenze propedeutica alle successive attività di pianificazione previste dalla L.R. 33/09;
- d) produrre e diffondere materiale divulgativo e informativo, volto sia a favorire la conoscenza del patrimonio geologico al di fuori degli ambienti accademici, sia a consentirne la valorizzazione e l'integrazione nell'ambito di contesti di tutela già in essere (aree naturali protette).

## Art. 2 Oggetto

Le attività oggetto del bando fanno riferimento alla locazione geografica delle aree protette regionali istituite e delle aree protette nazionali e internazionali, siti della Rete Natura 2000, aree ad elevato grado di naturalità connesse o funzionali con aree e siti della Rete Natura 2000.

In particolare, le attività consistono:

- a) nell'avvio della ricognizione e censimento del patrimonio geologico;
- b) nell'avvio della costruzione del Catasto Regionale dei geositi così come definito dalla L.R. 33/2009 attraverso le seguenti attività:
  - i. realizzare schede-tipo per il rilievo, sulla base di formulari adottati in iniziative di censimento dei geositi a carattere nazionale, da utilizzare per la standardizzazione delle informazioni raccolte nell'ambito di un sistema informativo dei beni geologici;



- ii. rilevare topograficamente e fotograficamente e georeferenziare nel sistema di riferimento UTM, attualmente utilizzato dalla Carta Tecnica Regionale, il bene geologico compilando la relativa scheda;
  - iii. associare al bene le informazioni nel database relazionale, i cui campi (field) o attributi devono essere definiti, sulla base delle indicazioni del Comitato di cui all'art. 9, sia con riferimento a quanto previsto dalle metodologie di rilievo standardizzate, sia in funzione delle peculiarità dei luoghi emerse nel corso delle fasi precedenti;
  - iv. rilevare, quali ulteriori informazioni, la documentazione scientifica e storica di supporto al rilievo;
  - v. individuare tutti gli elementi caratterizzanti del bene, che costituiranno gli elementi utili alla successiva definizione dei regimi di tutela dei beni geologici ai sensi della L.R. 33/2009;
  - vi. realizzare strumenti informativi di supporto agli Enti preposti alla tutela dei beni geologici, anche ai fini della diffusione della cultura geologica.
- c) Nella realizzazione di un database alfanumerico e geografico dei beni geologici censiti, nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni rivenienti dalle attività di cui al precedente punto e la cui consultazione dovrà essere possibile tramite un webgis;
- d) nell'attività divulgativa e informativa, mediante la produzione e diffusione di idoneo materiale (opuscoli, brochure etc), la realizzazione e idonea ubicazione all'interno dei principali siti individuati (sia per afflusso turistico che per importanza scientifica dello stesso geosita) di cartelli e/o pannelli informativi specifici, al fine di favorire la conoscenza del patrimonio geologico al di fuori degli ambienti accademici, sia a consentirne la valorizzazione e l'integrazione nell'ambito di contesti di tutela già in essere (aree naturali protette).

L'attività di cui trattasi dovrà essere svolta in stretta sinergia e sotto il controllo del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

### **Art. 3 Modalità di esecuzione**

#### **A – Avvio ricognizione e censimento del patrimonio geologico**

Le attività relative alla lettera a) dell'art. 2 verranno svolte mediante censimento bibliografico e rilevamento diretto sul campo.

#### **B – Avvio ricognizione di dettaglio e costruzione del Catasto Regionale dei geositi**

Per le attività relative alla lettera b) dell'art. 2, ai fini di una sistematica raccolta delle informazioni descrittive relative ad ogni singolo bene geologico individuato, sarà necessario realizzare delle schede di censimento con stralcio cartografico, schema planimetrico di dettaglio ove utile, foto, disegni, e l'indicazione almeno di:



- ubicazione e restituzione su base CTR, ortofoto 2006, catastale e cartografie tematiche di riferimento (carta geologica, idrogeomorfologica, ecc);
- accessibilità e fruibilità da parte del pubblico;
- interesse scientifico e di altro genere;
- descrizione del bene e tipologia;
- relazione con forme di tutela e/o vincolo già esistenti;
- stato di conservazione.

Inoltre sarà opportuno riportare una sintetica descrizione del contesto nel quale il bene è inserito, con particolare riferimento agli attrattori, accessibilità, eventuale e possibile integrazione con altre attività turistiche e di valorizzazione paesaggistica e naturalistica.

### **C - Realizzazione di un database alfanumerico e geografico dei beni geologici censiti**

Le attività relative alle lettere c) e d) dell'art. 2 prevedono l'implementazione dei dati sopra descritti in un apposito database alfanumerico. Ai singoli beni individuati dovrà essere attribuito un codice alfanumerico riferito al contesto di inserimento e alla numerazione progressiva.

Contestualmente, i beni censiti dovranno essere implementati in un database geografico, integrato con quello alfanumerico. La cartografia di base sarà quella disponibile sul sito del Servizio Cartografico della Regione Puglia ([www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)) e comprenderà: ortofotocarte anno 2006, Carta Tecnica Regionale anno 2006, Carta di uso del suolo regionale, carta idrogeomorfologica. I soggetti aggiudicatari potranno implementare in tali database anche dati e informazioni già acquisiti da altri soggetti, purché non siano coperti da diritti d'autore e liberamente utilizzabili.

I dati acquisiti dovranno essere implementabili, e implementati a cura dell'aggiudicatario, nei webgis già in uso presso le strutture regionali.

### **D – Proprietà intellettuale e modalità di consegna dei materiali**

Tutta la documentazione inerente alla realizzazione del progetto sia in formato cartaceo che informatico dovrà essere di esclusiva proprietà della Regione Puglia che ne dovrà acquisire la piena disponibilità.

Gli elaborati di cui alla precedente lettera A saranno costituiti da relazioni e/o raccolta bibliografica ragionata, sia in formato cartaceo che informatico.

Gli elaborati relativi alle precedenti lettere B e C dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) sia il database alfanumerico che quello geografico dovranno essere realizzati scegliendo soluzioni tecnologiche che consentano l'esportabilità dei dati in formati aperti, non proprietari;
- b) le informazioni presenti nel database geografico dovranno essere georeferenziate nel sistema di riferimento UTM33N WGS84;
- c) i dati geografici relativi ai singoli beni geologici dovranno possedere un identificativo univoco mediante il quale possano essere messi in relazione al database alfanumerico;
- d) i dati acquisiti dovranno essere implementati in un webgis sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'art. 6.



La scelta di utilizzare software open source per la realizzazione degli elaborati informatici costituirà un elemento di distinzione tra le possibili soluzioni proposte. Potrà essere necessario inoltre produrre elaborati cartografici e report scritto-grafici i cui contenuti saranno definiti dal Comitato di cui all'art. 6 nel corso dell'espletamento delle attività previste dal presente bando.

#### **Art. 4 Gruppo di lavoro**

Il gruppo di lavoro che svolgerà il servizio dovrà essere coordinato da un esperto con almeno 5 anni di esperienza in settori attinenti alle discipline geologiche .

#### **Art. 5 Cronoprogramma/Tempistica**

L'Offerta tecnica dovrà contenere un cronoprogramma in cui saranno dettagliati i tempi di esecuzione delle attività, che dovranno essere svolte e completate nel tempo massimo di 365 giorni naturali e consecutivi.

#### **Art. 6 Comitato tecnico**

La realizzazione degli interventi oggetto della presente gara sarà seguita e coordinata da comitato tecnico appositamente costituito. Comporranno tale organo:

- il Dirigente del Servizio Ecologia e/o un Suo delegato;
- il coordinatore tecnico-scientifico dell'aggiudicatario;
- un tecnico della Regione Puglia nominato in seno al personale del Servizio Ecologia della Regione Puglia, esperto in discipline geologiche e nella scienza della terra.

Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuto alcun onere per le prestazioni

Il Comitato tecnico avrà i seguenti compiti:

- rendere costante l'interazione tra stazione appaltante e aggiudicatario per quel che attiene agli aspetti amministrativi e tecnici, al fine di rendere più spedito e certo il processo di realizzazione del servizio;
- indirizzare le diverse fasi indagine e dettagliare i prodotti e servizi attesi;
- analizzare e valutare le diverse informazioni progressivamente acquisite anche al fine di perfezionare la struttura del catasto geositi; realizzare relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori, con elementi di analisi e di proposta circa altre eventuali azioni da realizzare per la diffusione-divulgazione delle conoscenze acquisite sul patrimonio geologico regionale.

#### **Art. 7 Modalità di pagamento**

Il Responsabile di azione, che è anche il Responsabile dell'esecuzione del contratto , provvede alla predisposizione degli atti di liquidazione , con le seguenti modalità:

- A) anticipazione finalizzata in via prioritaria all'applicazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni nazionali in materia di anticipazione del



prezzo d'appalto, su presentazione di specifica domanda di pagamento a seguito della stipula del contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio.

L'anticipazione a favore dell'Appaltatore, parametrata al 5% dell'importo di aggiudicazione del servizio, in relazione all'art.2 – comma 91 della legge n. 662/1996, potrà essere aggiornata, previa specifica disposizione dell'Autorità di Gestione, in relazione alle eventuali intervenute modificazioni delle normative nazionali;

- B) successiva erogazione pari complessivamente al 35% dell'importo di aggiudicazione del servizio, sottratto l'importo di anticipazione già erogato di cui alla lettera A) secondo quanto previsto dalle Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013;
- C) erogazioni successive pari al 30% dell'importo di aggiudicazione del servizio, fino al limite massimo 95% dell'importo stesso, secondo quanto previsto dalle Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013;
- D) erogazione saldo finale nell'ambito del residuo 5% previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva, come meglio specificato nell'art. 9.

L'appaltatore, in virtù dell'art.22 L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare al Committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti. Detti elenchi saranno tempestivamente pubblicati a cura della S.A. sul portale della Regione Puglia.

Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 8 è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento.

#### **Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 9 Verifica finale**

A chiusura del presente affidamento l'appaltatore dovrà presentare

- una relazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante;
- il prodotto finale del servizio.

A seguito della verifica della documentazione succitata e della regolare esecuzione del servizio, il Responsabile di Azione provvederà alla erogazione del saldo finale.



## **Art. 10 Vincoli dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento in cui essa si verifica.

## **Art. 11 Obblighi ed oneri dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni**

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con il Servizio Ecologia;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Puglia o di terzi.



L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Puglia e/o dell'appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

## **Art. 12 Penalità**

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica e/o fissate di volta in volta con l'Amministrazione Regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore, l'applicazione di una penale, il cui importo è compreso tra un minimo di EURO 500,00 ed un massimo di EURO 5.000,00. L'anzidetta quantificazione sarà determinata in relazione alla gravità dell'inosservanza contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.





### **Art. 13 Divieto di cessione del contratto**

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

### **Art. 14 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

### **Art. 15 Variazioni, recesso dal servizio e inadempienze**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.



La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 16 Clausola risolutiva espressa**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;



- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

#### **Art. 17 Risoluzione per inadempimento**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera h) dell'art.11 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.



In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 18 Diritti d'autore e proprietà delle risultanze**

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della Regione.

#### **Art. 19 Responsabilità**

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 20 Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

#### **Art. 21 Spese contrattuali**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 22 Clausola finale**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri, nel bando, nel disciplinare di gara.